

## ACCORDO TRA SOCIETÀ ED ALLENATORI DILETTANTI

In riferimento al Protocollo d'intesa con l'A.I.A.C. si riporta di seguito il testo integrativo degli accordi tra Società ed Allenatori Dilettanti.

1) Il premio di tesseramento dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero fatte salve le ipotesi di dimissioni dell'allenatore o di sanzioni irrogate dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti su proposte delle Società (art. 46 punto 1 Regolamento della L.N.D.).

2) Il rimborso delle spese sostenute di cui al punto 2b) sarà riconosciuto per la effettiva durata dell'incarico e andranno a cessare in caso di eventuale esonero o dimissioni.

3) Eventuali dimissioni dell'allenatore o eventuale esonero dello stesso, dovranno essere comunicate dalla parte agente alla controparte a mezzo raccomandata A.R. (avviso di ricevimento). in difetto di ciò:

a) la Società che non abbia ricevuto la comunicazione scritta di dimissioni da parte dell'allenatore, entro il termine di dieci giorni dalla prima assenza ingiustificata del tecnico, con le formalità indicate all'art. 23 punto 6) del Codice di Giustizia Sportiva (1) avvierà la procedura di cui all'art. 46 punto 1) del Regolamento della L.N.D. notificandola per conoscenza al Settore Tecnico, al C.R. L.N.D. di competenza ed all'A.I.A.C. nazionale;

b) l'allenatore esonerato che non ne abbia ricevuto comunicazione scritta da parte della Società, entro dieci giorni dovrà comunicarlo agli Organi competenti con le formalità indicate dall'art. 23 punto 5) del Codice di Giustizia Sportiva (2).

4) Il trasferimento di mansioni per la conduzione di altra squadra della stessa Società, rispetto a quelle indicate al punto 1) del presente accordo o per lo svolgimento di altri compiti come quello di osservatore tecnico potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'allenatore.

5) Oggetto del rapporto tra le Società ed allenatori è quello dell'insegnamento e dell'addestramento allo sport del calcio anche mediante il conseguimento di risultati sportivi utili. L'allenatore dà atto alla Società che tutte le prestazioni derivanti dal presente accordo hanno carattere dilettantistico e perciò verranno rese senza che ciò comporti alcun vincolo di lavoro subordinato. La Società riconosce e garantisce all'allenatore, nell'espletamento delle sue funzioni relative al presente accordo, autonomia iniziativa e discrezionalità.

6) Qualsiasi controversia sollevata in merito all'interpretazione ed esecuzione degli accordi sopra riportati sarà risolta dal Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Dilettanti. La Società e l'allenatore si danno reciproco atto che la pronuncia del Collegio Arbitrale sarà considerata come diretta ed irrevocabile espressione della volontà delle parti.

7) Il premio di tesseramento annuale previsto dal protocollo d'intesa, viene stabilito dalla L.N.D. in accordo con l'A.I.A.C.

(1) Questa disposizione fa riferimento all'art 23 del Codice di Giustizia Sportiva, abrogato e sostituito dal Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, pubblicato su C.U. FIGC del 9/8/01 n. 28, che sembra aver disciplinato la materia antidoping, non più all'art. 23, bensì all'art. 29.

(2) Vedere Nota (1)